



collegamento
www.siulp.it

fi@sh

del 7 maggio 2021



Calcolo dei sei aumenti periodici (sei scatti) di stipendio nel trattamento di fine servizio a favore del personale delle Forze di Polizia collocato, a domanda, in pensione d'anzianità

L'argomento è stato diffusamente trattato su queste pagine (n. 24 del 13 giugno 2020 e n. 48 del 27 novembre 2020).

Si tratta del beneficio previdenziale previsto all'art. 21, comma 1, della L. n.232 del 1990.

Il problema nasce dal fatto che, mentre l'articolo 4 del Dlgs 165/1997 ha dettato una nuova ed espressa disciplina per il calcolo dei 6 aumenti periodici sul trattamento di pensione, l'effetto dei 6 aumenti periodici sul trattamento di fine servizio è rimasto soggetto a quanto previsto dall'art.6-bis del D.L. n.387 del 1987 (convertito, con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n.472), così come modificato da ultimo dall'art. 21, comma 1, della L. n.232 del 1990.

Non la pensa allo stesso modo l'INPS che, fa riferimento alla normativa concernente il trattamento di pensione, per escludere dal beneficio coloro che vanno in pensione a domanda e riconosce l'aumento figurativo dei sei scatti di stipendio nel trattamento di fine servizio soltanto nei seguenti casi:

- decesso del dipendente;
- riforma per malattia del dipendente;
- pensionamento al raggiungimento del limite di età del dipendente.

Sulla questione il Consiglio di Stato, con la Sentenza sez. III, del 22 febbraio 2019 n. 1231, ha affermato, con riferimento a un dipendente della carriera Prefettizia, il principio che, in base all'attuale sistema normativo, i sei scatti stipendiali devono essere computati nella determinazione della misura del TFS anche quando la cessazione dal servizio sia avvenuta a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età congiuntamente ai 35 anni di servizio utile.

Sulla base di tale pronuncia la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della PS richiedeva espressamente all'Istituto un parere in merito alla possibilità di riconoscere il beneficio al personale della Polizia di Stato, anche quando la cessazione dal servizio fosse avvenuta a domanda.

Al riguardo, l'Istituto ribadiva che: "...al personale della Polizia di Stato, ai fini del trattamento di fine servizio, sono attribuiti in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, sei scatti ai sensi dell'art. 21 della legge n. 232/1990 (mod. dell'art. 6-bis del decreto legge 21.9.1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20.11.1987, n. 472), sempre che tale personale cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto. Viceversa, i citati benefici non possono essere attribuiti ai soggetti collocati a riposo per art. 21 della legge n. 232/1990 (cioè a coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni) in quanto, detta condizione, è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda. Indicazioni in tal senso sono state impartite da questa Direzione Centrale (D.C. Previdenza - ex INPDAP,) con Informativa n. 280 del 15.03.2001. La sentenza del Consiglio di Stato n. 1231 del 22.09.2019, non risulta pertinente alla tematica in argomento essendo relativa ad un ricorso proposto da un prefetto avverso la mancata valutazione del beneficio dei sei aumenti periodici stipendiali, di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, nel calcolo dell'indennità di buonuscita percepita dall'appellante con determinazione ex INPDAP n. 6477 del 12.5.2011. A tale proposito, va altresì precisato che con il parere n. 3826/13 dell'11.09.2013, l'Adunanza della Sezione Prima del Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile, al personale della carriera prefettizia, il beneficio dei menzionati sei aumenti periodici stipendiali nel calcolo del T.F.S. E' il caso di ricordare, infine, il principio di carattere generale concernente il divieto per le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale."

La Questione è dunque divenuta oggetto di contenzioso innanzi al giudice amministrativo attraverso plurime iniziative, tra le quali, anche quella del SIULP pubblicizzata sul nostro sito in data 30 luglio 2020 e consultabile al seguente link: <https://siulp.it/trattamento-di-fine-servizio/>.

Oggi la novità è costituita da una sentenza che riconosce il beneficio agli appartenenti al Comparto Sicurezza. Si tratta della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia sede di Trieste, Sezione 1, numero 00133/2021, pubblicata il 23/04/2021.

I ricorrenti sono un gruppo di dipendenti della Guardia di Finanza congedati a domanda (successivamente al compimento di 55 anni di età, e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo). Costoro hanno chiesto il riconoscimento del beneficio in questione sulla base dell'art. 6-bis, comma 1 nei confronti dell'INPS che ha resistito ribadendo, con riguardo a quest'ultima disposizione, il legame esistente tra il campo applicativo dell'art. 6-bis del d.l. 387 del 1987 e quello del collocamento in quiescenza per anzianità e sostenendo conseguentemente l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio considerato che i requisiti per la pensione di anzianità, alle rispettive date di cessazione dal servizio di ciascuno dei ricorrenti (tutte nell'intervallo tra il 02.10.2013 e il 16.03.2017), non erano più di 55 anni di età e 35 anni di servizio, essendo stato progressivamente innalzato il requisito anagrafico in adeguamento alla maggiore aspettativa di vita calcolata dall'ISTAT, prima a 57 anni e 3 mesi di età (dal 2013) e poi 57 anni e 7 mesi di età (dal 2016).

Il Giudice amministrativo ha respinto le tesi dell'Istituto e ha accolto il ricorso ritenendolo fondato.

Secondo il Tribunale, l'INPS sovrappone impropriamente due discipline aventi diverso oggetto, cioè quella dettata dall'art. 6-bis d.l. 387 del 1987 in materia di determinazione del TFS per il personale delle forze di polizia (richiamata altresì dall'art. 1911, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, d.lgs. 66 del 2010), che dispone l'applicazione di un beneficio pari a sei scatti stipendiali, e quella relativa al conseguimento del diritto a percepire la pensione di anzianità.

Secondo il TAR "la corrispondenza un tempo esistente tra i relativi requisiti, anche ammesso che l'intenzione originaria del legislatore fosse quella di operare un parallelismo tra gli istituti, non può portare ad affermare che gli stessi permangano inscindibilmente connessi anche a fronte di sopravvenienze normative e che quindi la disciplina dell'art. 6-bis citato recepisca automaticamente le modifiche apportate nel tempo alle disposizioni previdenziali in punto di età pensionabile".

Invero, osservano i Giudici, il comma 2 non compie un "rinvio mobile" all'istituto della pensione di anzianità (come fa invece il comma 1 con riferimento alle ipotesi di cessazione dal servizio "per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto") ma esplicita il dato anagrafico ("55 anni di età") e quello contributivo ("35 anni di servizio") richiesti per accedere al beneficio della maggiorazione della base di calcolo del TFS, attraverso espressioni numeriche dal significato univoco. Di conseguenza, l'interpretazione fornita dall'INPS "violerebbe, quindi,

il primario criterio interpretativo della legge cioè quello che impone di attribuire rilievo al senso proprio delle parole adoperate (art. 12 preleggi). Un eventuale difetto di coordinamento, ove effettivamente riscontrabile, dovrebbe trovare correzione in sede legislativa, non certo attraverso un'interpretazione che contravviene al chiaro tenore letterale delle disposizioni rilevanti".

Nella Sentenza viene anche richiamata la citata decisione del Consiglio di Stato sez. III, del 22 febbraio 2019, n. 123.

Al riguardo il TAR non manca di sottolineare come nel riformare la sentenza di primo grado, il Consesso di Palazzo Spada abbia ritenuto che la situazione del ricorrente, del tutto prescindendo dalla fattispecie legittimante il collocamento in quiescenza, fosse pienamente conforme al tenore testuale dell'art. 6-bis comma 2 e il beneficio andasse quindi riconosciuto.

Ricordiamo che il SIULP ha organizzato un ricorso per la valorizzazione dei sei scatti ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servizio. All'iniziativa possono partecipare gli ex appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria ed ex Corpo Forestale) e ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), in possesso di tutti i seguenti quattro requisiti:

- Essere stati posti in congedo;
- Avere avuto al momento del congedo un'età anagrafica di almeno 55 anni;
- Poter contare su 35 anni di servizio utili;
- avere avuto liquidato il TFS dopo il 30 novembre 2015.

Non possono fare ricorso, invece, coloro che sono cessati dal servizio per raggiunti limiti di età, riformati per causa di servizio o gli eredi del personale deceduto, poiché hanno già avuto valorizzati i sei scatti ai fini pensionistici.

Mentre, coloro che sono stati riformati per una patologia non riconosciuta come si dipendente da causa di servizio, possono aderire al ricorso solo se al momento del congedo potevano contare su 35 anni di servizio utile, avevano un'età anagrafica di almeno 55 anni ed hanno avuto liquidato il TFS dopo il 30.11.2015.

Il ricorso è gratuito per gli iscritti al SIULP – PENSIONATI.

Per aderire a tale iniziativa occorre contattare le sedi territoriali del SIULP.

Consultazione online dello stato delle richieste di parere inserite sulla piattaforma web del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

Alcuni colleghi ci chiedono come verificare lo stato della loro pratica di riconoscimento della "causa di Servizio". Al riguardo ricordiamo che con la Circolare n. 333/H/N43 del 8 aprile 2019, consultabile nell'apposita sezione del nostro sito al seguente link: <https://siulp.it/attivazione-del-servizio-di-consultazione-on-line-dello-stato-delle-richieste-di-parere-inserite-sulla-piattaforma-web-del-comitato-di-verifica-per-le-cause-di-servizio/>, il Dipartimento della P.S. ha comunicato ".....l'attivazione del servizio di consultazione on line dello stato delle richieste di parere inserite sulla piattaforma web CVCS al quale il personale della Polizia di Stato interessato potrà

accedere per visualizzare lo stato di trattazione delle proprie richieste di parere già trasmesse dal predetto Servizio Trattamento di pensione e Previdenza, peraltro portate a conoscenza degli interessati tramite gli Uffici di appartenenza".

Il servizio, previa autenticazione attraverso SPID di livello 2 sul portale web CVCS, consente di verificare lo stato di lavorazione della propria domanda di riconoscimento di causa di servizio, visualizzando:

- il numero della posizione attribuita alla richiesta;
- la data di arrivo al CVCS;
- lo stato della fase istruttoria;
- la data di pubblicazione del parere del Comitato sulla piattaforma web CVCS.

Pertanto, chi è interessato a consultare lo stato della propria domanda dovrà utilizzare una connessione internet, alla quale potrà accedere da qualsiasi dispositivo (PC cellulare etc. etc.) e di un browser (un motore di ricerca del tipo Explorer o equivalenti) che gli consenta di raggiungere la relativa pagina web, digitando il link <https://cvcs.mef.gov.it/ccsc>, nonché essere in possesso dello SPID che ne attesti l'identità.

Unitamente al servizio istituito dal M.E.F., presso il Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza, sito in Roma, Via Agostino Depretis, n. 45/A è attivo, per le informazioni all'utenza e l'accesso agli atti, un ufficio Relazioni con il Pubblico con il seguente orario di ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, e per le informazioni telefoniche il martedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 al seguente numero 06/46536900.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Bonus mobili e grandi elettrodomestici

La legge di bilancio 2021 oltre a prorogare il beneficio anche per le spese 2021, ha altresì innalzato il limite massimo di spesa su cui applicare la detrazione, passando dai precedenti 10.000 euro a 16.000 euro.

Il bonus spetta con riferimento all'acquisto di mobili nuovi e di grandi elettrodomestici nuovi.

Per quanto riguarda i mobili, danno diritto al beneficio fiscale, ad esempio l'acquisto di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.

Riguardo gli elettrodomestici danno diritto al bonus, ad esempio, l'acquisto di frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Deve trattarsi di apparecchi di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), come rilevabile dall'etichetta energetica. L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo.

Tra le spese detraibili nel bonus rientrano anche quelle di trasporto e montaggio dei citati beni. Tuttavia, è necessario che anche queste spese siano pagate con le stesse modalità previste per il bene oggetto dell'acquisto.

A tal proposito, ricordiamo, che tra le condizioni necessarie per godere del bonus mobili e grandi elettrodomestici, è richiesto che il pagamento della spesa sia fatto con bonifico (anche ordinario e, quindi, non "parlante") oppure con carta di credito o debito. Non sono ammessi pagamenti in contanti o con assegni.

La detrazione è ammessa anche in caso di finanziamento a rate, purché la società finanziaria paghi le spese al venditore con una delle citate modalità.

Pertanto, se si vuole far rientrare anche le spese di trasporto e montaggio tra quelle detraibili in ambito bonus mobili e grandi elettrodomestici è necessario che anche il pagamento di tali oneri risulti eseguito con una delle modalità elencate.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, il bonus mobili include quelli a più alta efficienza energetica, ovvero quelli che consumano meno e per evitare la possibilità che le nuove etichette per gli elettrodomestici incidano sulla possibilità di ottenere il bonus mobili 2021, conviene fare attenzione negli acquisti.

La Commissione Europea ha imposto agli Stati membri l'approvazione di nuove regole che tengano conto del progresso tecnologico. In altre parole il concetto di "consumi ridotti" per un elettrodomestico, così come per qualsiasi altro dispositivo tecnologico, è relativo perché dipende dalla media del prodotto competitor sul mercato e dai traguardi raggiunti dalla tecnologia in quel settore specifico.

Oggi la classificazione degli elettrodomestici arriva fino alle classi A+, A++ e A+++.

In queste categorie di consumo rientrano i prodotti top di gamma. Con le nuove regole si intende garantire una maggiore trasparenza negli acquisti. Capire quanto consuma un elettrodomestico dovrebbe diventare più facile. Un aspetto importante visto che, stando ad una ricerca di Eurobarometro, il 79% dei consumatori ci fa caso al momento dell'acquisto. Molte volte il prezzo di una lavatrice o di un altro elettrodomestico più basso, dipende proprio da una classe energetica meno efficiente. Significa che nel lungo termine la convenienza economica potrebbe venire meno perché ogni volta che il dispositivo è in uso consuma di più.

Si paga quindi sulla bolletta della luce. E' anche vero che, ormai, quasi tutti gli elettrodomestici nuovi in vendita rientrano in una delle tre classi energetiche più alte. Quelli di fascia G o E sono praticamente fuori produzione (si trovano solo nel mercato dell'usato).

Le nuove etichette degli elettrodomestici: cosa cambia da marzo 2021

Secondo le nuove regole, un elettrodomestico (vale per tutti tranne per l'illuminazione per cui le nuove etichette saranno in vigore dal 1° settembre 2021)

la Classe A+++ si chiamerà categoria C (a parità di efficienza energetica). E' concesso un periodo di 2 settimane per rimpiazzare le vecchie etichette, salvo rare eccezioni (es. modelli di elettrodomestici fuori produzione).

Inoltre le etichette energetiche saranno dotate di codice QR, che servirà a fornire ai consumatori informazioni aggiuntive (non di tipo commerciale) sul prodotto stesso.

La detrazione è del 50 per cento e si ripartisce in 10 quote annuali di pari importo. Essa viene calcolata solamente sull'importo riferibile all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (fino ad un tetto massimo di 16 mila euro per il 2021).

La quota detraibile nella dichiarazione dei redditi sarà pari a 800 euro l'anno per 10 anni consecutivi.

Come si arriva ad ottenere un rimborso di 800 euro l'anno? Il calcolo di base è semplice: 8 mila euro corrispondono alla metà di 16 mila, spesa massima detraibile. In altre parole anche chi per arredare casa ne spenderà 20 o 30 mila, non potrà scaricare più dell'importo appena visto.

Questi, se c'è capienza fiscale, sono cumulabili con il bonus ristrutturazione (visto che il primo presuppone una manutenzione straordinaria quasi sempre coesisteranno).

Il bonus mobili non è riservato in esclusiva alla prima casa e si estende anche alle pertinenze. E' dunque possibile recuperare parte della spesa per l'arredo della casa al mare. E' però importante sapere che l'importo detraibile si riferisce alla singola unità immobiliare, incluse le pertinenze, o la parte comune dell'edificio oggetto dei lavori di ristrutturazione.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, pertanto, potrà accedere anche più volte al beneficio purché persistano gli altri requisiti previsti dalla normativa).

Non invece nel caso di unità immobiliare più relativa pertinenza. In pratica, se nella ristrutturazione è incluso il garage, per questo intervento spetta il bonus mobili una sola volta.

Ricordiamo, da ultimo, che il bonus mobili è escluso dalla cessione del credito (come anche il bonus verde). Soprattutto quando la capienza fiscale è limitata, quindi, potrebbe convenire cedere il bonus ristrutturazione o chiederne lo sconto in fattura. E' vero infatti che i due bonus sono cumulabili ma sempre entro i limiti di capienza e la detrazione va scalata nella dichiarazione dei redditi degli anni successivi a quelli di maturazione quindi non può essere rinviata o rimandata etc. Diverso il caso della svista. Se ci si dimentica di inserire un bonus casa in dichiarazione, è possibile fare un'integrazione o chiedere un rimborso.

Attagliamento dei candidati al concorso per 1350 Allievi Agenti - Aggregazione personale dei C.R.I V.E.C.A. al Centro Polifunzionale di Roma disposta con nota prof. 33635 del 22/04/2021 della Direzione Centrale Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale. Richiesta chiarimenti

Riportiamo il testo della lettera inviata il 5 maggio u.s. al Dipartimento della P.S.:

“Con la circolare meglio in rubrica indicata la Direzione Centrale in oggetto ha disposto l'aggregazione presso il Centro Polifunzionale di Roma – Spinaceto di un dipendente per ciascuno dei C.R.I. V.E.C.A. regionali – a rotazione - nel periodo che va dal 26 aprile al 4 giugno p.v.

Parliamo quindi, complessivamente, di sette dipendenti che si alterneranno nel corso di sei settimane per - secondo quanto si apprende - le “attività relative all'attagliamenti dei CANDIDATI del concorso in oggetto”.

Una prima criticità che rileviamo è la purtroppo non inedita tendenza a disporre l'invio fuori sede di personale senza alcun adeguato termine di preavviso. La nota dell'articolazione dipartimentale summenzionata reca infatti il protocollo del 22 aprile. Questo significa che il primo gruppo inviato in missione ha avuto tre giorni per potersi organizzare, inframezzati tra l'altro dal fine settimana. E siccome l'avvio delle prove selettive dei candidati al concorso da Allievo Agente erano da tempo programmate, questa improvvisazione davvero non si spiega.

Si spiega invero ancora meno la necessità di ricorrere all'ausilio di sette dipendenti per procedere alle prove delle uniformi dei candidati, registrandone le taglie. Sia perché discutiamo di attività che qualunque generico operatore sarebbe stato in grado di fare. Sia perché, in ogni caso, per quanto abbiamo avuto modo di verificare presso gli uffici che sono stati chiamati a contribuire a tali incumbenti, non ci sono professionalità specificamente qualificate – o ve ne sono un numero ridottissimo - per le summenzionate esigenze.

Detto quindi che non sembra sarebbe stato così difficile immaginare di reperire sette – sette, mica settanta! - dipendenti della Polizia di Stato nell'ambito del bacino della Capitale, risparmiando per un verso qualche migliaio di euro, e per l'altro evitando di mettere sotto pressione i Centri Interregionali che, già limati all'osso con l'organico, si

stanno occupando delle fondamentali operazioni di approvvigionamento e distribuzione dei dispositivi di protezione sanitaria a tutti gli uffici del rispettivo comprensorio, ci sono alcune ulteriori sfumature che rendono decisamente astrusa la determinazione di cui siamo ad occuparci.

Se, infatti, l'attagliamentò interesserà tutti i candidati, e non solo quelli risultati idonei come sino ad ora è avvenuto, atteso che per statistica consolidata circa il 70% non supererà le selezioni, è evidente che, a fronte dei 1350 vincitori previsti, verranno inutilmente registrati i dati di circa ulteriori 3000 concorrenti. Una notevole mole di lavoro la cui inutilità suscita non poche perplessità.

Ma quand'anche si volessero superare i non pochi momenti di opacità sin qui passati in rassegna, resterebbe pur sempre non sanato l'aspetto che, al netto degli sprechi, concerne la salute e la tutela sanitaria del personale impiegato in questa atipica attività, che comporta una inevitabile esposizione al rischio. Non solo perchè gli stessi capi verranno fatti indossare a circa 5000 diversi candidati, quindi con una promiscuità che non può essere trascurata; ma anche perchè il "prendere le misure" postula una vicinanza, e financo un contatto, che elude la distanza minima interpersonale imposta dalle vigenti disposizioni.

Abbiamo ragione di ritenere che saranno stati adottati adeguati protocolli di prevenzione. Ma di certo queste deroghe, e questi fattori di rischio, non sono stati condivisi con le organizzazioni sindacali e/o comunicati ai RLS, che nella sostanza poi finiscono generalmente per coincidere.

Non siamo quindi a ragionare di un bagatellare sgarbo istituzionale, ma di una omissione che impone un immediato chiarimento al fine di apprendere informazioni essenziali allo svolgimento delle prerogative che, soprattutto in un tribolato periodo come quello che stiamo vivendo, devono essere rivendicate come inattuabili.

Confidiamo in una quanto più solerte replica che consenta di colmare il lamentato vuoto informativo, auspicando che per il futuro sia osservato con maggior scrupolo il doveroso rispetto della funzione di verifica che la legge demanda ai RLS.

Distintamente."

Efficacia degli interventi di soppressione dei Posti di Polizia ferroviaria di Calalzo (BL), di Casarsa (PN), di Nocera Inferiore (SA) e di Palermo Notarbartolo

Con nota del 28 aprile u.s., il Dipartimento della P.S. rappresenta che la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha comunicato che gli interventi di soppressione dei Posti di Polizia Ferroviaria di Calalzo (BL), di Casarsa (PN), di Nocera Inferiore (SA) e di Palermo Notarbartolo sono divenuti efficaci a decorrere dal 22 febbraio 2021 (data di adozione del relativo provvedimento), attesa l'assenza, nei predetti Uffici, di Personale dipendente da ricollocare, nonché di impedimenti, sotto il profilo logistico, alla loro immediata chiusura, come segnalato dalla competente Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato.

La predetta Direzione si è riservata di comunicare le date in cui gli ulteriori interventi di soppressione o di elevazione di Uffici, contenuti nei provvedimenti in oggetto, diverranno efficaci, in conseguenza del completamento delle procedure di mobilità del Personale ivi in forza.

SIULP Teramo: Marco Coccia nuovo Segretario Provinciale

Il Direttivo Provinciale del Siulp di Teramo ha eletto Marco Coccia nuovo Segretario Generale Provinciale.

Al neo eletto gli auguri di buon lavoro e al Segretario uscente Giovanni Di Giangiacomo, un ringraziamento per il lavoro svolto.

DROGA: SIULP, sentenza su rapper con mezzo KG di droga desta inquietudine e richiede immediata verifica su indirizzo unitario tra poteri dello Stato

Riportiamo le dichiarazioni del Segretario Generale, Felice Romano, inviate alla stampa in data 6 maggio u.s.:

"Siamo sempre stati non solo rispettosi del precetto costituzionale che poggia la tenuta della nostra democrazia sulla separazione dei poteri, perché abbiamo convintamente giurato fedeltà alla Repubblica e ai suoi valori fondanti, ma anche convinti assertori e sostenitori di tali precetti. Giacché è proprio nello spirito dei padri costituenti che si rinviene, in modo indelebile, l'assunto che per garantire la democrazia è necessario assicurare sia la separazione dei poteri dello Stato, sia il loro bilanciamento in modo da assicurare un'azione unitaria pur salvaguardando la necessaria autonomia al legislatore, al potere giudiziario e a quello esecutivo.

Per questo, per le donne e gli uomini in uniforme, il rispetto delle sentenze è un dogma che, tuttavia, non può esimerci dal commentarle manifestando gli effetti che esse producono su chi, notte e giorno rischia la propria pelle per assicurare la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia delle Istituzioni democratiche e della stessa democrazia.

La sentenza di Torino, con la quale si è affermato che il mezzo KG di hashish e marijuana fosse giustificato perché necessario a stimolare la creatività del giovane rapper, che si aggiunge ad altre di altre realtà nelle quali il possesso e lo spaccio è stato giustificato perché chi lo aveva effettuato era indigente e quindi necessario al proprio sostentamento, pur volendola rispettare, atteso che ha ingenerato sconforto, disincentivazione ma soprattutto disorientamento in tutti i servitori dello Stato in uniforme, non possiamo non commentarla e, conseguentemente,

richiedere un chiarimento urgente a tutte le cariche istituzionali per conoscere se esista ancora una linea unitaria dei poteri dello Stato nella lotta a queste attività che, almeno per quanto ancora previsto dalle leggi vigenti, sono illecite ed uno dei canali di approvvigionamento di ingenti risorse per la criminalità organizzata.

Così in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP, commenta la sentenza che ha visto protagonista il giovane rapper trovato in possesso del cospicuo quantitativo di stupefacente.

Appena appresa la notizia della portata della sentenza, sottolinea Romano, abbiamo ricevuto un fiume ininterrotto di lamentele circa l'amletico, inevitabile dubbio se valga ancora la pena o no di esporre la propria incolumità, fisica, economica, legale e amministrativa nel contrastare questo fenomeno e se lo Stato, in ogni sua espressione, sia ancora convinto che l'uso di questi stupefacenti sia illegale. Giacché, come il SIULP ribadisce da anni, il risultato dell'azione dello Stato nel garantire la sicurezza è strettamente legato al c.d. "treno della legalità" dove i vagoni che costituiscono il convoglio, e che rappresentano la legislazione, la sicurezza, il carcere e la giustizia, necessariamente devono viaggiare nella stessa direzione e alla stessa velocità, pena il deragliamento del treno e l'annullamento dell'azione complessiva dello stato.

Per questo, conclude il leader del SIULP, facendo propri i sentimenti di amarezza, sconforto e demotivazione rappresentati dalle donne e uomini in uniforme, chiediamo un intervento urgente delle istituzioni preposte e dei poteri interessati, in primis quello legislativo, affinché l'azione corale della squadra dello stato sia ricondotta in una direzione unitaria ridando fiducia, senso di appartenenza e, soprattutto, motivazione a chi, senza esitazione, mette la propria vita a repentaglio per contrastare la criminalità e garantire sicurezza e giustizia.

Attendiamo una risposta che ci faccia comprendere se il treno sta deragliando o meno."

Documento finale Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale SIULP riunito in videoconferenza il 30 aprile 2021,

APPROVA

La relazione e le conclusioni del Segretario Generale Nazionale;

ESPRIME

Profondo cordoglio per le vittime del Covid e vicinanza ai famigliari dei colleghi scomparsi, l'ultimo dei quali abbiamo purtroppo dovuto salutare ieri sera Torino, con l'auspicio che la profonda e dolorosa ferita lasciata nel morale dei congiunti e dell'intera categoria possa essere quanto prima rimarginata;

VISTA

La relazione dei sindaci revisori e la documentazione contabile,

APPROVA

Il Bilancio consuntivo relativo all'anno 2020, ed esprime notevole apprezzamento per il risultato gestionale, che registra un utile di esercizio pari a circa 55 mila euro a fronte di impegni di spesa notevoli sostenuti per la pubblicazione del calendario storico, che ha riscontrato un notevole successo, tanto da essere stato necessario farne stampare ulteriori migliaia di copie, e del ricorso per la tardiva attivazione della previdenza complementare, investimenti che hanno dato un significativo ritorno di consenso con il consolidamento della consistenza associativa che anche per il 2020 segna un trend in crescita confermando il SIULP quale primo sindacato del comparto;

APPROVA

Altresì all'unanimità il Bilancio preventivo per l'anno 2021, impegnando la Segreteria Nazionale a valutare l'opportunità di ricercare ulteriori strumenti di proselitismo attraverso l'implementazione del proprio Network, attraverso le possibilità offerte dall'evoluzione tecnologica, a cominciare dal nuovo sito e con l'adozione di ulteriori strumenti informatici che consentano di raggiungere le attività espletate da ogni luogo e in ogni momento;

RATIFICA

la proroga del commissariamento della Segreteria Provinciale di Lecce, atteso che, nonostante gli incumbenti del congresso straordinario siano da tempo stati soddisfatti con l'elezione dei delegati che saranno chiamati ad eleggere i nuovi organi statutari provinciali, le rigorose misure restrittive imposte dall'emergenza sanitaria in atto non hanno consentito di poter celebrare la fase conclusiva del congresso medesimo, che si terrà non appena verranno meno i vincoli oggi vigenti;

PRENDE ATTO

Con soddisfazione dell'apprezzamento riscosso dalla nuova strategia di comunicazione, che con il rinnovamento di tutte le piattaforme social, anche grazie alla più accattivante veste grafica del nuovo sito, ha riscontrato un notevole incremento degli utenti che hanno avuto accesso al network informativo del Siulp.

CONDIVIDE

L'impostazione ed i contenuti delle piattaforme contrattuali elaborate, sia quella dell'area non dirigenziale, che quella dell'area dirigenziale, ed esprime estrema soddisfazione per la creazione di un ampio fronte sindacale e delle Rappresentanze militari a sostegno delle rivendicazioni portate al tavolo negoziale;

RITIENE

A tale riguardo imprescindibile che nell'ambito dei lavori per il rinnovo contrattuale sia data priorità alla trattazione della parte normativa e, in particolare, alla revisione, ovvero all'introduzione, degli istituti e degli strumenti essenziali per garantire un più elevato standard di protezione dai rischi professionali attualmente non supportati da un adeguato impianto di tutele, ad iniziare dall'introduzione delle malattie professionali, di meccanismi certi per la tutela legale e della salute;

DA MANDATO

Alla Segreteria Nazionale di porre come pregiudiziale la definizione di annose ed irrisolte questioni che stanno condizionando la credibilità e l'autorevolezza del sistema delle relazioni sindacali, prima tra le quali quella della certificazione della rappresentatività, che non può essere ulteriormente trascinata secondo opzioni interpretative proposte dall'Amministrazione assolutamente lontane dal testo e dallo spirito della disciplina normativa che presidia la materia;

CONSIDERA

Assolutamente insufficienti le risorse stanziare per l'aggiornamento delle voci retributive, e prende atto con amarezza di come, una volta ancora, al sistematico riconoscimento per la professionalità e la dedizione tributato alle donne e agli uomini della Polizia di Stato e delle altre amministrazioni del Comparto con quotidiane attestazioni rilasciate dalla generalità dei vertici istituzionali, non fanno da riscontro corrispondenti sforzi per il reperimento dei necessari appostamenti per finanziare non già capricciose istanze corporative, ma i fondamentali capitoli di spesa che garantiscono la proiezione operativa, il controllo del territorio e la dignità professionale oggi mortificata anche con il pagamento del lavoro straordinario al disotto del costo di quello ordinario;

RITIENE

Alla stessa stregua non più rinviabile l'apertura di uno specifico spazio negoziale, se del caso anche previo approntamento di uno specifico veicolo normativo, che porti, nelle more dell'attivazione della previdenza complementare che necessita di specifici finanziamenti, all'adozione di un sistema di previdenza attagliato sulla peculiare attività degli operatori del Comparto e ai vincoli imposti al personale, tale da offrire alle più giovani generazioni uno strumento utile ad integrare il differenziale, che in ragione del metodo di calcolo contributivo puro, sarà prevedibilmente rilevante, tra retribuzione e pensione;

CONFERISCE

Pertanto pieno mandato alla Segreteria Nazionale di proseguire il confronto con la controparte pubblica nel solco tracciato dall'intesa programmatica con le altre rappresentanze sindacali ed i Cocer del Comparto;

RIBADISCE

In particolare, la necessità di chiedere una sostanziosa rivalutazione dell'importo dell'ora di straordinario, oggi pagato al di sotto del costo ordinario, anche attraverso una proporzionale riduzione della complessiva disponibilità del monte ore, stornando comunque una parte della relativa posta di bilancio da destinare ai capitoli del secondo livello di contrattazione;

INVITA

Inoltre la Segreteria Nazionale a proseguire nell'opera di sensibilizzazione di tutte le istanze politiche ed istituzionali circa la drammatica situazione degli organici, destinata a vedere acuite le già inquietanti criticità nella prospettiva di breve termine, e considera irricevibile ogni ipotesi di sopperire a queste carenze con ulteriori chiusure dei presidi territoriali; in proposito la soddisfazione per aver scongiurato la chiusura di oltre 270 uffici a livello nazionale non lenisce l'amarezza per la decisione di sopprimere 18 articolazioni periferiche secondo logiche ragionieristiche, disancorate da qualunque visione strategica, che non tengono conto dell'importanza di mantenere una quanto più ramificata presenza sul territorio dell'Autorità di pubblica sicurezza mentre nulla è stato razionalizzato rispetto all'arcaica organizzazione dei compartimenti oggi non più rispondenti alle reali esigenze della collettività e del personale.

MANIFESTA

pieno sostegno alle proposte di differimento, su base volontaria, dell'età di accesso alla quiescenza, formulate – da ultimo - in sede di elaborazione delle tesi contrattuali; in tale contesto, posta la particolare sofferenza di ruolo degli ispettori, ritiene che debba essere valutata ogni possibile soluzione ivi compresa quella dello scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni con l'avvio al corso di tutti i candidati risultati idonei per scongiurare la paralisi del funzionamento dei servizi;

FORMULA

I migliori auspici di buon lavoro ai Sottosegretari al Ministero dell'Interno, ai quali sono state conferite le deleghe con l'attribuzione dei rispettivi incarichi, e in particolare al Sottosegretario Nicola MOLTENI, potendosi così disporre di maggiore agibilità nella necessaria interlocuzione con l'esecutivo, che sarà sicuramente agevolata dalla conoscenza delle problematiche maturata in precedenti esperienze di Governo, in quanto titolare delle competenze specifiche in tema di ordine e sicurezza pubblica.

APPROVATO ALL'UNANIMITA'

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 18/2021 del 7 Maggio 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123